REGOLAMENTO (CEE) N. 1370/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1989

che fissa il livello del limite d'intervento dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine e dei limoni per la campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1122/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti d'intervento nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1989/1990 [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che le modalità di fissazione del livello del limite d'intervento dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine e dei limoni, per la campagna 1989/1990 sono state definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1122/89;

considerando che la campagna di commercializzazione 1989/1990 dei cavolfiori dura dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990; che occorre pertanto fissare per questo prodotto e per questa campagna, un limite per la Comunità a dieci e un limite per la Spagna per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1989 nonché un limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1990;

considerando che le campagne di commercializzazione 1989/1990 delle pesche e delle nettarine durano dal 1° maggio 1989 al 31 ottobre 1989; che occorre fissare per questi prodotti e per questa campagna un limite per la Comunità a dieci e un limite per la Spagna;

considerando che la campagna di commercializzazione 1989/1990 dei limoni dura dal 1° giugno 1989 al 31 maggio 1990; che occorre fissare per questo prodotto e per questa campagna, un limite per la Comunità a dieci e un limite per la Spagna per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1989 nonché un limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1990;

considerando che è necessario determinare il periodo di dodici mesi consecutivi sulla base del quale è valutato il superamento dei limiti d'intervento dei cavolfiori e dei limoni, in applicazione dell'articolo 16 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il livello dei limiti d'intervento dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine e dei limoni, per la campagna 1989/1990, è fissato in allegato.

Articolo 2

1. Il superamento del limite di intervento dei cavolfiori di cui all'articolo 1 è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1° febbraio 1989 e il 31 gennaio 1990.

2. Il superamento del limite di intervento dei limoni di cui all'articolo 1 è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1° marzo 1989 e il 28 febbraio 1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 23.

[2] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

[3] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

ALLEGATO

Limite di intervento dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine e dei limoni per la campagna 1989/1990

(tonnellate)

Prodotti/Periodi	Comunità a dieci	Spagna	Comunità ad eccezione del Portogallo
Cavolfiori			
— dal 1° maggio al 31 dicembre 1989	30 600	4 300	—
— dal 1° gennaio al 30 aprile 1990	—	—	20 500
Totale			55 400
Pesche	298 600	78 000	376 600
Nettarine	42 200	3 600	45 800
Limoni			
— dal 1° giugno al 31 dicembre 1989	39 300	28 800	—
— dal 1° gennaio al 31 maggio 1990	—	—	90 200
Totale			158 300